Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Martedì 20 dicembre | Numero 297

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1785, *che dà facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di stabilire norme speciali circa il trasporto dei fanciulli sulle ferrovie medesime in servizio diretto internazionale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visti gli articoli 39 e 62, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1888;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha la **facoltà di stabilire nei servizi diretti internazionali per viaggiatori che il limite di età per il trasporto gratuito dei ragazzi sia esteso fino ai quattro anni e il trasporto a metà prezzo fino ai dieci anni, che la validità del biglietto sul percorso italiano sia unicamente limitata da quella complessiva del biglietto stesso, che entro i limiti della suddetta validità complessiva nessuna ulteriore limitazione sia fatta in quanto al numero e alla durata delle fermate nelle stazioni comprese nell'itinerario, che nessuna formalità sia richiesta al viaggiatore per l'uso delle fermate e per l'utilizzazione in genere dei tagliandi.**

Il presente decreto dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà ai sensi dell'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, presentato al Parlamento per essere convertito in legge continuando intanto ad avere effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — MAURI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, *che autorizza la costituzione di una sezione di Credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il capo 2° della parte speciale del Testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione di una Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, avente per iscopo di compiere nel territorio della Venezia propriamente detta, della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina le seguenti operazioni:

a) concessione di sovvenzioni cambiarie dirette ad agricoltori e ad associazioni ed enti agrari legalmente costituiti per gli scopi di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

b) risconto agli Istituti che esercitano il credito agrario nelle Venezie delle cambiali rilasciate dagli agricoltori e dalle associazioni ed enti agrari legalmente costituiti in dipendenza di prestiti concessi per gli scopi di cui al comma precedente;

c) concessione di sovvenzioni e mutui per opere di miglioramento e di bonificazione agraria e per costruzione e adattamento di fabbricati rurali.

Art. 2.

Alla formazione del capitale della sezione di cui allo articolo precedente sono autorizzati a partecipare, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, oltre l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e tutti gli Istituti ordinari e cooperativi di credito che operano nelle Venezie.

Ad aumento del capitale suddetto è devoluto il fondo di L. 1,500,000 all'anno, da stanziarsi per cinque anni nel bilancio del Ministero di agricoltura, a sensi dell'articolo 41 del testo unico 26 giugno 1921, n. 1048.

Il Consorzio per il credito agrario nel Veneto, costituito a sensi dell'art. 40 del citato testo unico, cesserà di funzionare alla data di costituzione della sezione predetta, la quale si intenderà surrogata al Consorzio in tutti gli obblighi e diritti derivanti dalle operazioni sino allora compiute.

Art. 3.

Sono assegnate alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie le somme disponibili sul fondo di cui ai decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943 e al R. decreto 20 luglio 1919, n. 1363 e quelle provenienti dai rimborsi totali e parziali delle sovvenzioni accordate dagli Istituti di credito che ebbero anticipazioni sul fondo medesimo.

Le dette somme dovranno essere impiegate unicamente nelle sovvenzioni cambiarie indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, che abbiano una scadenza non oltrepassante il 31 dicembre 1930, entro il quale anno le somme stesse dovranno essere tutte restituite dall'anzidetta sezione al Banco di Napoli, che le porterà in diminuzione della sua circolazione posta a carico del tesoro.

Sulle somme di cui sopra la sezione corrisponderà al tesoro l'interesse annuo del 2.25 per cento.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, sentito il Consiglio dei ministri, sarà approvato l'atto costitutivo e lo statuto della sezione e saranno dettate le norme occorrenti per il funzionamento di essa e per l'esecuzione del presente decreto legge.

Si applicano nei riguardi della sezione medesima le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 marzo 1906, n. 100.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare le disposizioni del presente decreto-legge con quelle del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048.

Art. 6

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — SOLERI — DE NAVA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.